

## Statuto dell'Associazione "GeNuova"

**Art. 1)** È costituita l'Associazione denominata "GeNuova", ai sensi e nel rispetto degli artt. 36 del Codice Civile con sede in Via XX Settembre 26/9.

**Art. 2)** L'Associazione persegue finalità di crescita e sviluppo economico, sociale e culturale della città di Genova e del territorio circostante, proponendosi come motore, punto di convergenza ed incontro di idee, forze e professionalità il cui fine è quello di affrontare le problematiche locali e proporre soluzioni agli organi istituzionali e non solo per il rilancio economico, sociale ed umano della città.

In particolare, l'Associazione si prefigge di:

- individuare e supportare progetti innovativi di sviluppo e crescita socio economica degli abitanti e del territorio;
- costituire una tavola rotonda permanente che generi nuovi stimoli di confronto, innovazione e propulsione delle attitudini cittadine
- realizzare un Centro Studi per l'elaborazione delle idee e dei progetti.

Se pure obiettivo primario delle attività associative è il tessuto industriale ed occupazionale, con particolare attenzione ai giovani, questo non esclude, anzi indirizza in modo sinergico, altri ambiti tematici, quale quello culturale, del turismo e della conservazione del patrimonio artistico, della solidarietà, del rispetto dell'ambiente, del bene comune, del dialogo interculturale e religioso, della fratellanza.

**Art. 3)** La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli Associati. Il funzionamento dell'associazione è disciplinato dal presente Statuto e dall'eventuale Regolamento che, approvato secondo le norme statutarie, si renderà eventualmente necessario per meglio disciplinare specifici rapporti associativi o attività. L'Associazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana, del Codice Civile e della legislazione nazionale vigente.

### **Art. 4)**

Possono aderire all'associazione, acquisendo pertanto il titolo di Socio, tutte le persone che, senza discriminazione di sesso, religione, razza ed opinioni, si riconoscano nello Statuto ed intendano collaborare al raggiungimento dello scopo sociale, previa approvazione del Consiglio direttivo.

I soci possono essere:

1. **Fondatori:** persone fisiche che hanno promosso gli ideali fondanti dell'associazione e ne hanno costituito l'originario nucleo. I soci fondatori ricoprono tale qualifica dalla costituzione della società e la mantengono in via permanente. Ai soci fondatori è altresì attribuita la qualifica di probiviri: a tale incarico consegue il dovere di vigilare sul corretto svolgimento della associazione, nonché sull'aderenza dell'attività della stessa agli ideali fondanti ed allo statuto. In caso di rilevate violazioni, i soci fondatori-probiviri hanno il diritto/dovere di informare, mediante comunicazione scritta, il direttivo dell'associazione, perché



venga **posto rimedio** ad eventuali difformità tra l'attività e lo statuto. Il direttivo, verificata la segnalazione dei probiviri e riscontrata la mancanza segnalata, potrà richiamare il socio che sia incorso nell'errore, e/o procedere con una rettifica dell'attività svoltasi in modo difforme rispetto allo statuto. Dopo tre richiami, il direttivo ha il potere di espellere il socio che non intenda adeguarsi alle finalità dello Statuto ed agli scopi dell'associazione.

2. **Ordinari:** persone fisiche che aderiscono all'associazione, prestando un'attività gratuita e volontaria secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo versando una specifica quota associativa.
3. **Onorari:** persone fisiche o giuridiche che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell'associazione o che siano impossibilitati a farne parte effettiva per espresso divieto normativo. I soci onorari non sono obbligati a versare le quote associative.
4. **Sostenitori:** persone fisiche o giuridiche che, non essendo Soci Ordinari od Onorari, contribuiscano agli scopi dell'associazione mediante conferimenti in denaro o in natura o si associano ad essa e ne facciano espressa richiesta.
5. In caso il socio fosse una persona giuridica, esprimerà un unico rappresentante-persona fisica che sommerà in sé per conto della persona giuridica rappresentata tutte le facoltà inerenti il tipo di socio.

**Art. 5)** L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su richiesta dell'aspirante socio. Il diniego alla domanda di ammissione è, parimenti, deliberato dal Consiglio Direttivo e dovrà essere motivato. Le domande di ammissione a socio presentate da minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

**Art. 6)** Tutti i soci hanno diritto di:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- godere dell'elettorato attivo e passivo per la nomina degli Organi Direttivi dell'Associazione, salvo il collegio dei probiviri, che è formato dai soli soci fondatori; in caso di dimissioni di uno o più soci fondatori, i sostituti verranno cooptati dai fondatori stessi tra i soci ritenuti più adatti a ricoprire tale qualifica.
- I soci minorenni non hanno diritto di voto attivo e passivo, come meglio specificato nell'art. 14 del presente Statuto.

**Art. 7)** Gli associati hanno l'obbligo di osservare lo Statuto, di rispettare le decisioni degli Organi dell'Associazione e di corrispondere le quote associative annuali. Tali quote non sono trasmissibili né rivalutabili. Le quote associative sono stabilite annualmente dal consiglio direttivo.

**Art. 8)** La qualifica di socio non è temporanea e si perde per dimissioni volontarie dalla











(all'indirizzo che il socio ha fornito al momento dell'iscrizione) almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione; tale avviso deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo della seduta.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono in unica convocazione, sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

**Art. 22)** Il Presidente ha potere di firma e la rappresentanza legale e giudiziale dell'Associazione. È eletto dai membri del Consiglio Direttivo, ogni 3 anni ed è rieleggibile.

Egli presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sull'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.

**Art. 23)** Il Vice Presidente Vicario coadiuva o sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento. Il Consiglio Direttivo può nominare altri Vice Presidenti con funzioni di specifica rappresentanza.

**Art. 24)** Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti. In questo caso il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vicepresidente Vicario o in subordine il Consigliere più anziano, dovrà convocare l'Assemblea straordinaria entro quindici giorni e da tenersi entro i successivi trenta curando l'ordinaria amministrazione.

**Art. 25)** Il Segretario, cui possono essere attribuite anche le funzioni di Tesoriere, redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri. Ad egli spetta, altresì, provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il Tesoriere al materiale pagamento.

**Art. 26)** Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo o assunte dal Direttore in base alle deleghe attribuite. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

**Art. 27)** Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:







alle vigenti disposizioni legislative in materia.

Il presente Statuto è stato approvato dai soci fondatori all'Atto Costitutivo.

I soci fondatori sono individuati nelle persone dei Sigg.ri:

Maria Luisa Anselmo

Paolo Arveda

Franco Borasi

Paolo Grisolia

Giuseppe Macchioni

Enrica Mezzani

Franco Mortara

Ambrogio Novelli

Paolo Puppo

Roberto Zanovello

e stabiliscono di costituire il Comitato direttivo come indicato nell'Atto Costitutivo



Maria Luisa Anselmo

*Maria Luisa Anselmo*

Paolo Arveda

*Paolo Arveda*

Franco Borasi

*Franco Borasi*

Paolo Grisolia

*Paolo Grisolia*

Giuseppe Macchioni

*Giuseppe Macchioni*

Enrica Mezzani

*Enrica Mezzani*

Franco Mortara

*Franco Mortara*

Ambrogio Novelli



*Ambrogio Novelli*

Paolo Puppo

*Paolo Puppo*

Roberto Zanovello

*Roberto Zanovello*



UFFICIO TERRITORIALE DI GENOVA 1  
n° registrato il 31/5/2018 n. 3330  
col pagamento F23 di Euro 2000

IL FUNZIONARIO  
(Isabella Pardini)